

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale:

- annullare la decisione di licenziamento del ricorrente del 4 luglio 2019;
- condannare il Parlamento europeo al versamento di un'indennità pari a EUR 20 000 a titolo di risarcimento del pregiudizio morale subito;
- condannare il Parlamento europeo alle spese;

in subordine:

- constatare l'illegittimità della decisione di scioglimento del gruppo politico ENL;
- di conseguenza, annullare la decisione di licenziamento del ricorrente del 4 luglio 2019;
- condannare il Parlamento europeo al versamento di un'indennità pari a EUR 20 000 a titolo di risarcimento del pregiudizio morale subito;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce, in via principale, cinque motivi, identici o analoghi a quelli dedotti nell'ambito della causa T-154/20, IY/Parlamento.

In subordine, il ricorrente eccepisce l'illegittimità della decisione di sciogliere il gruppo politico europeo ENL. Egli sostiene che, poiché tale decisione è illegale, in quanto viziata da un errore manifesto di valutazione e da uno sviamento di potere, la decisione di licenziamento basata esclusivamente su tale scioglimento è di conseguenza essa stessa illegittima e deve essere annullata.

---

### Ricorso proposto il 23 marzo 2020 — JB / CEDEFOP

(Causa T-159/20)

(2020/C 201/42)

Lingua processuale: il greco

### Parti

Ricorrente: JB (rappresentante: avv. V. Christianos)

Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (European Centre for the Development of Vocational Training; in prosieguo: il «CEDEFOP»)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita di rigetto del CEDEFOP del 19 gennaio 2020;
- condannare il CEDEFOP a versare alla ricorrente l'importo totale di EUR 442 276,78.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla buona amministrazione in ragione dell'esame della domanda risarcitoria della ricorrente da parte di un funzionario del CEDEFOP che era testimone a carico violazione dell'articolo 11 bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione della presunzione di innocenza nell'ambito dell'esame della domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, quale confermato dalla decisione implicita di rigetto del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha retrocesso professionalmente e deciso di non promuovere la ricorrente, in violazione dello Statuto e del principio di imparzialità.

---

**Ricorso proposto il 27 marzo 2020– 3 M Belgium / ECHA**

(Causa T-160/20)

(2020/C 201/43)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* 3 M Belgium (Diegem, Belgio) (rappresentanti: J.-P. Montfort e T. Delille, avvocati)

*Convenuta:* Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'ECHA del 16 gennaio 2020 (ECHA/01/2020) recante l'«inclusione di sostanze estremamente preoccupanti nell'elenco delle sostanze candidate all'eventuale inclusione nell'allegato XIV» del regolamento REACH <sup>(1)</sup>, per quanto riguarda l'inserimento nell'elenco dell'acido perfluorobutanossolfonico (PFBS) e suoi sali;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei requisiti posti dall'articolo 57, lettera f), del regolamento REACH e che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione, dal momento che non ha dimostrato che la sostanza causa probabili effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di certezza del diritto, incluso quello di prevedibilità, dal momento che la ricorrente non è stata posta in grado di individuare o verificare in alcun modo la definizione, i criteri o gli elementi impiegati dall'ECHA a sostegno della propria decisione.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU 2006, L 396, pag. 1.